



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 18 ottobre 2017
Rif RM 17.10.2017 // 2116

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nelle zone blu

Il Municipio di Biasca:

- richiamati gli articoli 107 cpv. 2 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli articoli 23, 25 e 26 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC);
- gli articoli 3, cpv. 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale;
- gli articoli 5, cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;

ordina

Articolo 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica a tutte le zone in cui sono istituite delle zone blu per il parcheggio dei veicoli ad eccezione dei parcheggi privati anche se di gestione comunale.

Articolo 2 Scopo

¹Il Municipio di Biasca, per promuovere azioni intese a proteggere i cittadini dal degrado ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) e, a questo scopo, di limitare il traffico veicolare nei quartieri abitati con conseguente miglioramento dell'ordine e della qualità di vita, istituisce laddove è possibile delle zone blu di parcheggio.

²In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti del quartiere che non dispongono di parcheggi privati. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3, che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici.

Articolo 3 Autorizzazioni

¹Possono avere diritto all'ottenimento dell'autorizzazione soltanto le persone che compongono le economie domestiche residenti nel Comune, i proprietari di stabili ubicati sul proprio comprensorio e le attività economiche regolarmente registrate nel Comune come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della richiesta. Essi devono inoltre essere domiciliati nell'area in cui è allestita la zona blu.

In particolare possono ottenere un'autorizzazione di parcheggio:

- a) ogni economia domestica residente nella zona, per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome;
- b) le attività economiche che esplicano la loro attività in tali zone (sede, filiale, ecc.), per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto la corrispondente ragione sociale;

c) altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente (es. lavoro).

²L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni).

³I visitatori, i conducenti di veicoli per l'esecuzione di lavori temporanei o per altri motivi, tali da giustificare un analogo diritto, possono ottenere le autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Polizia comunale. Queste autorizzazioni possono avere una durata massima di 15 giorni, rinnovabili su richiesta motivata.

⁴È facoltà del Municipio di attribuire autorizzazioni anche a persone che non ottemperano ai requisiti di cui al cpv. 1, in caso di verificata sotto occupazione di un determinato parcheggio o per giustificati motivi.

Articolo 4 Numero delle autorizzazioni

¹Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada. Il Municipio stabilisce per ogni comparto il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate.

²In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni.

Articolo 5 Effetti

¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo senza limitazione di tempo (ma conformemente alla nozione di parcheggio) nelle aree appositamente demarcate a questo scopo mediante la vernice di colore blu.

²Il veicolo deve essere munito di targa, anche per veicolo con targa trasferibile; non è inoltre ammesso l'utilizzo dell'autorizzazione per lo stazionamento permanente del veicolo.

³L'autorizzazione è limitata alle zone di stazionamento per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, né comporta la sicurezza della disponibilità di un posteggio nella zona, bensì permette di usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Articolo 6 Validità

¹In genere, l'autorizzazione riveste validità mensile o annuale.

²In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi o più lunghi.

Articolo 7 Contrassegno

¹L'autorizzazione consiste nella ricevuta di pagamento (contrassegno), sulla quale figurano il numero delle targhe di controllo del veicolo, le zone di stazionamento e il periodo di validità per cui essa è stata rilasciata. Per essere valido, il contrassegno dovrà essere munito di timbro dell'ufficio di polizia presso il quale è avvenuto il pagamento della tassa.

²Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Articolo 8 Procedura

¹Il Municipio, tramite la Polizia comunale, rilascia le autorizzazioni di parcheggio per le aree ove è stata introdotta la zona blu con agevolazioni di parcheggio.

²La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata alla Polizia comunale di Biasca, corredata dei seguenti documenti:

- a) autocertificazione /prova della mancanza di alternative di parcheggio;
- b) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione.

³Nei casi di cui all'art. 2 cpv. 1 lett c, la domanda dovrà venir motivata.

⁴Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.

⁵Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente - mensilmente, almeno 30 giorni prima della scadenza, esibendo la vecchia autorizzazione e rispettivamente i documenti aggiornati per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 cpv. 2..

⁶Autorizzazioni non utilizzate sono da ritornare all'ufficio della Polizia comunale.

Articolo 9 Tasse

¹Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in:

CHF 25.00 mensili per soste dal lunedì al venerdì per le persone fisiche o per istituzioni con comprovati scopi sociali;

CHF 45.00 mensili per soste dal lunedì al venerdì per persone giuridiche ed altre attività commerciali.

Di principio le stesse sono da pagarsi anticipatamente.

²Nel caso in cui l'avente di diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di chiedere il rimborso dei mesi rimasti completamente inutilizzati. Le frazioni di mese non sono rimborsate.

³Sono esentati dal pagamento delle tasse di cui al cpv. 1 le persone con difficoltà di deambulazione permanente comprovate da uno specifico certificato medico attestante la necessità di ricorrere a mezzi ausiliari speciali (carrozzelle o entrambe le stampelle), come pure i medici, i paramedici e i collaboratori di enti o istituti sociali riconosciuti nell'ambito dell'aiuto domiciliare durante il normale servizio.

Articolo 10 Revoca

¹L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

³La revoca per motivi di ordine pubblico per un periodo superiore ad 1 mese comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

Articolo 11 Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni della Polizia comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

²Contro la decisione del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Articolo 12 Rimedi di diritto

¹Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone blu sono punite dagli Organi di Polizia a norma art. 90 LCStr.

²Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:

- la multa;
- la revoca dell'autorizzazione.

³Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della LOC.

Articolo 13 Entrata in vigore


La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2018 e abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Per il Municipio:


il Sindaco



Loris Galbusera



il Segretario



Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale numero 2116 del 17 ottobre 2017

Ordinanza pubblicata all'albo comunale dal 20 ottobre 2017 al 22 novembre 2017 ai sensi degli articoli 192 LOC e 44 RaLoc entro il quale è dato ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.